

La Cassazione interviene sulla comunicazione fatta dal fisco

# L'avviso bonario sostituisce l'avviso di accertamento

di **DEBORA ALBERICI**

**L'**avviso bonario può sostituire a pieno titolo l'avviso di accertamento e di liquidazione. È infatti valida la comunicazione fatta dal fisco al contribuente priva «di una formale intimazione al pagamento» e priva della dizione di rito.

Proprio nei giorni in cui il Garante ha chiesto maggiore trasparenza sulle cartelle esattoriali, la Cassazione (sentenza n. 25699 del 9 dicembre scorso) insiste sulla validità dell'avviso bonario. In particolare, si legge in sentenza, «in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento» o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per impugnazione o della commissione tributaria competente». La prima conseguenza del principio affermato dai giudici di Piazza Cavour è che il ricorso del contribuente contro la cartella esattoriale, emessa dopo l'avviso non contestato, è inammissibile. Non solo. Nelle motivazioni la sezione tributaria chiarisce inoltre che «ai sensi dell'art. 19, comma 3, del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento

della somma dovuta in base all'avviso, e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento stesso».

Sulla base di questi motivi la Suprema corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate presentato contro la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva dato ragione a una società che aveva ricevuto un avviso bonario senza la dizione di rito, «avviso di accertamento» o «avviso di liquidazione». Nel frattempo l'impresa era stata messa in liquidazione ma gli avvisi «bonari» non erano mai stati impugnati. L'amministrazione finanziaria ha vinto in pieno il ricorso in Cassazione che ha deciso la causa nel merito confermando la validità della cartella esattoriale successiva a quegli avvisi e ribadendo l'orientamento per cui gli avvisi, anche ridotti all'osso, sono validi a tutti gli effetti. Solo la settimana scorsa, invece, un provvedimento del Garante ha cambiato i connotati alle cartelle esattoriali emesse da Equitalia e, almeno sul fronte privacy, ha chiesto una serie di indicazioni in più per il contribuente. Infatti il provvedimento dispone che le cartelle contengano un'apposita informativa sulla tutela alla riservatezza. Il tempo per ridisegnare gli avvisi di riscossione, che al momento non contengono una piena informativa, è stato fissato in sei mesi. Fra le informazioni previste per il contribuente il garante ha previsto uno spazio con le indicazioni dei soggetti ai quali rivolgersi per avere informazioni su trattamento dei dati, correzione delle informazioni anagrafiche, richiesta di copia degli atti. Ed è arrivata, con lo stesso provvedimento, anche una stretta sull'accesso all'anagrafe tributaria.

— © Riproduzione riservata — ■